

enixa est). Tuttavia la coincidenza di Gaio con Lelio non mi sembra tanto verosimile, perché Gaio (che pur precisa anche il nome della donna di Alessandria) omette il particolare più importante del racconto di Lelio, e cioè tralascia di dire che ha visto la *mulier Alexandrina* con i propri occhi.

2. PER LA DATA DELLE ISTITUZIONI.

Come è noto, la *communis opinio* è che le Istituzioni di Gaio siano state redatte sotto Antonino Pio almeno sino a 2.151 a perché sino a quel paragrafo Antonino viene citato come vivente (*imperator Antoninus*); viceversa esse sarebbero state continuate e terminate dopo la morte di Antonino, che in 2.195 viene citato come *divus*. (Cfr., per tutti, Fitting, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*² [Halle 1908] 56 s.).

La *communis opinio* è stata avversata da alcuni, i quali hanno sostenuto che 2.195 è glossato. (Cfr., particolarmente, Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* 2 [Tübingen 1911] 105 s.; Appleton, in *NRH.* 1929, 219 s.).

Io ritengo convincente e fondata la critica mossa a 2.195, tanto più che mi riesce difficile pensare che Gaio non abbia riletto l'opera ultimata, mettendo in ordine (con la sostituzione di *divus* ad *imperator*) le citazioni di Antonino Pio, se questi era morto nel tempo intercorso fra l'inizio ed il completamento delle Istituzioni. È più che probabile che il manuale gaiano sia stato completamente redatto sotto Antonino Pio: il che serve a spiegare perché in 2.177 ss. non si tien conto della innovazione di Marco Aurelio, della quale parla invece Ulp. 22.34.

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi che le Istituzioni furono redatte sotto Antonino Pio anche oltre 2.195 è fornito, a mio parere, da:

3.94: *Unde dicitur uno casu hoc verbo peregrinum quoque obligari posse, veluti si imperator noster principem alicuius peregrini populi de pace ita interroget rell.*

L'*imperator* (vivente) a cui si riferisce Gaio in questo paragrafo è uno soltanto: è noto, invece, che ad Antonino Pio, morto nel 161 d.C. succedettero due *Augusti*, Marco Aurelio e Lucio Vero (*divi Fratres*). L'*imperator noster* di 3.94 è, dunque, ancora Antonino. (L'argomento è ana-

* In *AUCT.* 1 (1947) 331.

logo, sia detto tra parentesi, a quello portato dal Fitting, *cit.* a riprova del fatto che sotto Pio fu scritto 1.94: *dum, civitatem sibi et uxori ab imperatore petit*).

Insomma se Gaio avesse realmente scritto 3.94 sotto i *divi Fratres*, egli avrebbe almeno detto *unus* (o *alter*) *ex imperatoribus nostris*, e non *imperator noster*.

3. SULLA GENUINITÀ DEL VERONESE.

Gaio e le sue Istituzioni continuano ad essere oggetto di attente ricerche e di alterne diagnosi da parte della romanistica contemporanea. Da quando, e son circa sessant'anni, ci si è convinti che il discorso del Codice Veronese non è affatto un modello di precisione e di lucidità, le vie seguite sono state essenzialmente due: quella della ricerca dei numerosi glossemi postclassici che avrebbero intorbidato il limpido originale del giurista classico; quella della negazione dei tanti glossemi e dell'attribuzione a Gaio delle storture avvertibili nel Veronese. Ed è umano che i seguaci di questo secondo orientamento, per non incorrere nel sarcasmo solazziano di essere « le Vestali del Veronese », si siano potuti trasformare nei detrattori di Gaio, qualificando quest'ultimo di giurista di second'ordine (Schulz), di stella di ridotta grandezza del firmamento giurisprudenziale romano (Kunkel), o addirittura di giurista « non classico », pur se vissuto nella così detta età classica del diritto romano (Kaser).

Il mio punto di vista al riguardo è stato espresso assai chiaramente da tempo (cfr. Guarino, *Il classicismo dei giuristi classici*, in *Scr. Jovene* [1954] 227 ss.; in senso adesivo, van Oven, in *T.* 23 [1955] 240 ss.) ed è, quindi, con comprensibile soddisfazione che segnalo il recente, autorevole schieramento del Flume sulla stessa linea, che è quella del « classicismo » di Gaio (Flume, *Die Bewertung der Institutiones des Gaius*, in *ZSS.* 79 [1962] 1 ss.). Le Istituzioni gaiane, dice (sante parole) il Flume, non meritano di essere qualificate come non classiche, volgari, semivolgari, insomma come sottoprodotto (« können nicht als unklassisch, als vulgär oder halb vulgär, als Produkt von Unterströmungen usw. eingeordnet werden »): esse sono un libro di scuola e pertanto non possono avere le caratteristiche di lucentezza, di acutezza e via dicendo dei *libri tres* di Sabino e di tante altre opere celebrate della giurisprudenza

* In *Labeo* 9 (1963) 398 s.